

ORDINANZA n. 27 del 28 aprile 2016**ONERI RELATIVI ALLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DEGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI, COINVOLTI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, IN RELAZIONE AL COMMA 3 ART. 6-SEXIES D.L. 26 APRILE 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE CON LEGGE 24 GIUGNO 2013 N. 71. PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2016.**

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012" le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto- legge;

VISTO l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;
- l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che all'articolo 11, comma 2-bis, prevede la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza, conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto dal succitato articolo 1 D.L. 74/2012, al 31 dicembre 2018;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è stata aperta apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna-D.L.74-12";

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012*", con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), istituita con l'OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell'emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile;
- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell'ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

VISTO il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" il quale, tra l'altro, all'art. 6-sexies, comma 3, "Assunzioni del personale" stabilisce che "I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto

2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122”;

CONSIDERATO che si è reso necessario garantire agli Enti coinvolti le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici, e pertanto, riconoscere il rimborso dei compensi corrisposti per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze delle Direzioni Generali Regionali, degli Enti Locali e delle loro forme associative, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, con decorrenza dal 1° agosto 2012;

DATO ATTO che con l'articolo 1, comma 439 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato ulteriormente prorogato il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del succitato decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, al 31 dicembre 2016;

RITENUTO pertanto di autorizzare euro **600.000,00** a copertura delle spese per il riconoscimento degli oneri di straordinario reso dal personale degli enti coinvolti nel periodo 1° Gennaio – 31 dicembre 2016.

RITENUTO, inoltre di autorizzare il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile- preposto, ai sensi del decreto 103/2013, all'adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare, a favore delle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese emerse dalle rendicontazioni ricevute a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità ;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e ss.mm.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

1. di autorizzare la somma di euro **600.000,00** al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, rese nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 che presenta sufficiente disponibilità,.
2. di autorizzare il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile preposto, ai sensi del decreto 103/2013, all'adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate, a liquidare, a favore delle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese risultanti dalle rendicontazioni ricevute, salvo il recupero di somme non dovute;
3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)